

Città Metropolitana di Torino

Comune di Vidracco



INTERVENTI DI RESTAURO ALLA SEDE MUNICIPALE PRIMO LOTTO - LOCALI LIMITROFI ALLA SEDE MUNICIPALE

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Tav. 9 - Relazione sulle materie

proprietà: Comune di Vidracco

Piazza Commendator Ceratto n. 3 - 10080 - Vidracco (To)

email: vidracco@comune.vidracco.to.it

progetto architettonico: arch. Alessandra Mei


Via Cernaia - 10083 Favria (To)

email: zoe.22@libero.it - PEC: a.mei@architettitorinopec.it

verifiche strutturali e sicurezza: arch. Vincenzo Filippo Bruno

Strada Valperga n. 17 - 10080 Salassa (To)

email: arch.vincenzo.bruno@gmail.com - PEC: v.bruno@architettitorinopec.it



data: Dicembre 2023

1. PREMESSA

L'intervento che il Comune di Vidracco intende promuovere ha per oggetto il progetto di fattibilità tecnico-economica riguardante alcuni **INTERVENTI DI RESTAURO ALLA SEDE MUNICIPALE**.

Il progetto di cui sopra è stato suddiviso in due lotti funzionali:

- IL PRIMO LOTTO : LOCALI LIMITROFI ALLA SEDE MUNICIPALE
- SECONDO LOTTO: SEDE MUNICIPALE

Il presente progetto riguarda quindi la fattibilità tecnico-economica del PRMO LOTTO che ha per oggetto alcune opere nell'immobile limitrofo alla sede comunale.

2. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE

La legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n° 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (c.d. "Decreto del fare"), in vigore dal 21 agosto 2013, ha introdotto rilevanti modifiche alla normativa di riferimento in materia di gestione dei materiali da scavo.

Alla luce di tali disposizioni, la situazione che si viene a delineare per assoggettare i materiali da scavo al regime di cui all'art. 184bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (quindi al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti) è la seguente:

- applicazione del Regolamento di cui al D.M. 161/2012 per i materiali da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- applicazione dell'art. 41bis del D.L. 69/2013, convertito con legge di conversione 9 agosto 2013 n. 98, in tutti i casi, indipendentemente dalla volumetria del materiale scavato, per i materiali da scavo che provengono da attività od opere non sottoposte a VIA o ad AIA.
- L'art. 41bis del D.L. 69/2013 prevede che i materiali da scavo possano essere sottoposti al regime dei sottoprodotti se il produttore dimostra che:
 - la destinazione del riutilizzo sia certa e determinata, anche presso più siti o cicli produttivi;
 - in caso di recuperi, ripristini, rimodellamenti ecc., siano rispettate le concentrazioni soglia di contaminazione con riferimento alla destinazione d'uso del sito di destinazione e i materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
 - in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non comporti rischi per la salute o variazioni negative delle emissioni rispetto alle normali materie prime;
 - i materiali da scavo non siano sottoposti a preventivi trattamenti, fatta eccezione per la normale pratica industriale e di cantiere.

Il rispetto delle condizioni di cui sopra deve essere attestato dal proponente/produttore attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, da presentare all'Arpa territorialmente competente.

Non rientrano nella definizione di rifiuto le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo diretto e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione di tale normativa e dell'intera disciplina sui rifiuti, a condizione che il materiale non provenga da siti inquinati e bonifiche, ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti e che il materiale venga avviato a reimpiego senza trasformazioni preliminari.

In tal caso le terre e le rocce da scavo, sono inserite nel più vasto genere dei “ sottoprodotti”, definito all’art. 183, lettera p del Dlgs. 152/2006.

Nel presente progetto NON è previsto di eseguire opere di scavo.

I materiali derivanti dalle operazioni di demolizione degli elementi edilizi quali la pensilina esistente, le vecchie impermeabilizzazioni e la pulitura degli intonaci saranno condotti a discarica.

Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente.